

- Alle ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
- Agli ORDINI PROFESSIONALI

Oggetto: Riduzione premio imprese artigiane – Legge 296/2006

In riferimento all'oggetto, si precisa quanto segue.

Come noto, le disposizioni della L. n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), art. 1, commi 780 e 781, prevedono la riduzione dei premi dovuti dalle aziende artigiane con effetto dal 1° gennaio 2008 da riconoscere prioritariamente a favore delle aziende che abbiano effettuato interventi prevenzionali nell'ambito di piani pluriennali concordati tra le parti sociali e che, in regola con gli adempimenti contributivi e con le disposizioni di cui al D.lgs. 626/1994 (oggi D.lgs. 81/2008) non abbiano, altresì, denunciato infortuni nell'ultimo biennio.

Tenuto conto del carattere strutturale della riduzione e preso atto dell'assenza di accordi di ripartizione e del mancato avvio dei piani pluriennali di prevenzione da parte della categoria, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali (che, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha comunicato le proprie determinazioni sul punto con nota del 5.03.2010) si è deciso di concedere lo sconto a tutte le aziende artigiane che, con apposita istanza, certificano il rispetto delle norme in materia di sicurezza e la mancanza di infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio (art. 781, punto b), senza tener conto dell'attuazione dei suddetti piani di prevenzione (art. 781, punto a).

Al fine di conciliare le previsioni normative con il meccanismo proprio dell'autoliquidazione del premio e con le esigenze di semplificazione degli adempimenti, l'istanza di ammissione al beneficio si considera proposta barrando la casella appositamente prevista nel modulo per la dichiarazione delle retribuzioni (Mod. 1031), recante la dicitura "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781", a prescindere dall'adozione di un piano pluriennale di prevenzione.

Ad esempio, con riferimento al 2011, per usufruire della riduzione in sede di regolazione nell'ambito dell'Autoliquidazione 2011/2012, gli artigiani devono barrare la relativa casella nel modulo di dichiarazione delle retribuzioni per l'Autoliquidazione 2010/2011. Per tal via l'azienda autocertifica di trovarsi nelle condizioni come sopra individuate e quindi di aver diritto alla riduzione la cui percentuale verrà fissata con apposito decreto interministeriale da emanarsi in corso d'anno.

IL DIRETTORE DELLA SEDE
Dott. Franco Polosa

